MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 5. PROTOCOLLO - SEGRETARIATO GENERALE
Prot. n.0195695/25 del 25/06/2025

Ministero del Turismo

MINISTERO DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

CIRCOLARE

Oggetto: Applicazione del principio di rotazione dei fornitori di beni/servizi e prestazioni di opera intellettuale nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

Attuazione delle misure di trattamento del rischio previste nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 (PIAO). Misura M22

Il presente atto, nell'ambito dell'attuazione delle misure di trattamento del rischio previste nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 (PIAO) del Ministero del Turismo, intende richiamare l'attenzione di tutti gli uffici in merito all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 (nel seguito "Codice dei contratti") e ciò anche in relazione alle novità introdotte dal D.Lgs. 209/2024.

La finalità generale del principio di rotazione è di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al fornitore uscente, nonché quella di impedire che lo stesso, forte della conoscenza, acquisita nel precedente affidamento, relativa alla commessa da realizzare possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

L'applicazione del principio di rotazione mira, quindi, a prevenire situazioni di vantaggio competitivo e asimmetrie informative che potrebbero favorire pratiche corruttive. Secondo tale chiave di lettura, si richiamano di seguito gli elementi principali della sua rilevanza:

a) Prevenzione della formazione di rapporti esclusivi: la rotazione dei fornitori impedisce la consolidazione di rapporti esclusivi tra l'amministrazione e determinati operatori economici, riducendo il rischio di favoritismi e pratiche corruttive.

b) Promozione della concorrenza: il principio di rotazione assicura che tutte le imprese abbiano la possibilità di partecipare agli appalti pubblici, favorendo una distribuzione equa delle opportunità e migliorando la qualità dei servizi e dei prodotti offerti.

c) Contrasto alle rendite di posizione: la rotazione evita che un singolo fornitore possa ottenere vantaggi indebiti grazie alla conoscenza acquisita in precedenti contratti, garantendo così una competizione più leale.

d) Trasparenza e imparzialità: la rotazione dei fornitori contribuisce a rendere più trasparenti e imparziali le procedure di affidamento, aumentando la fiducia dei cittadini e delle imprese nel sistema degli appalti pubblici.

Sul piano normativo l'art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti) del Codice dei Contratti, dispone, relativamente ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, quanto segue:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto." (Comma modificato dall'art. 17 c.1 del D.Lgs. 209/2024)

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

A differenza della precedente normativa, non è più vietato il rinvito dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Il divieto riguarda, quindi, solo il precedente aggiudicatario. La stazione appaltante, con apposito regolamento, può decidere di dividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In questo caso chi si aggiudica l'affidamento di una determinata fascia, può ottenere, successivamente, l'affidamento di una fascia economica diversa. Il principio di rotazione si applicherà solo agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di un determinato settore merceologico o di una determinata categoria d'opera.

Nella normativa vigente non vi è alcun riferimento all'arco temporale in cui vige il divieto di affidamento. Ciò che rileva è l'oggetto dell'affidamento ("settore merceologico", "categorie di opere" o "settore di servizi"). Per le definizioni di "settore merceologico", "categorie di opere" o "settore di servizi" può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora sui ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020 – vedasi Comunicato del Presidente ANAC del 24/6/2024). Il contraente uscente dovrà di fatto "saltare un turno" (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

I commi 4, 5 e 6 dell'art 49 del d.lgs. 36/2023 prevedono i casi in cui è possibile derogare al principio di rotazione.

Il co. 4 stabilisce che la stazione appaltante può, in circostanze debitamente motivate, reinvitare l'operatore economico uscente o assegnargli direttamente l'affidamento in presenza dei seguenti presupposti:

- struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative possibili;
- accurata esecuzione del contratto precedente e qualità della prestazione offerta.

Il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd Decreto Correttivo) ha introdotto, con il criterio legato alla qualità della prestazione offerta, un elemento di "*meritevolezza*" per il reinvito del contraente uscente.

Da rilevare che i presupposti indicati dall'art. 49, co. 4, D Lgs n. 36/2023 e s.m.i. devono sussistere congiuntamente e non in alternativa tra loro.

Incombe inoltre sulla Stazione Appaltante l'onere di motivare adeguatamente sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Detto principio non trova applicazione, ai sensi del successivo co. 5, quando la Stazione Appaltante consente la partecipazione di un numero illimitato di operatori economici alla procedura negoziata in seguito all'indagine di mercato. In questo caso, il contratto può essere affidato anche all'operatore economico uscente.

Infine, ai sensi del co. 6, il principio di rotazione non trova applicazione in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (cd. microaffidamenti). Il legislatore ha aumentato l'importo limite del contratto passando da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 allineandolo a quello previsto dalla Legge n. 296/2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della P.A. ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sottosoglia di beni e servizi.

L'importo di euro 5.000,00 deve ritenersi riferito ad ogni singolo affidamento.

In conclusione, si ribadisce l'importanza del rigoroso rispetto del principio di rotazione dei fornitori, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la cui applicazione è essenziale per garantire la trasparenza, l'imparzialità e la concorrenza nelle procedure di affidamento, prevenendo al contempo il rischio di pratiche corruttive.

Si invitano, pertanto, gli uffici preposti alla stipula dei contratti a vigilare attentamente sull'applicazione di tale principio, adottando tutte le misure necessarie per assicurare che le procedure di affidamento siano condotte nel pieno rispetto della normativa vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Barbara Casagrande

Barbara
Casagrande
25.06.2025
09:19:45
GMT+02:00